

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 22 marzo 2017, n. 117
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 19 del Comune di Altamura (BA).

II DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:

che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva;

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;

considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR 445/00;

considerato che la candidatura, in forma associata, referente Filice Elisabetta, che risulta collocata al 220° posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 19 del Comune di Altamura (ricevuta di accettazione prot. n. 0444 del 30.01.2017);

vista l'ordinanza n. 1175/2017 con cui il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia n. 93/2017, concernente l'annullamento della DGR n. 2033/2016

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 11 del Bando di concorso, all'assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 19 del comune di Altamura alla candidatura in forma associata così composta :

- referente: Filice Elisabetta
- associato: Alfinito Teresa

fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall'art. 13 del bando di concorso di cui alle determinazioni dirigenziali sopra descritte.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 19 del Comune di Altamura (BA) alla candidatura in forma associata, collocata al 220° posto in graduatoria, così composta:

- referente: Filice Elisabetta
- associato: Alfinito Teresa

di stabilire che:

ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

l'apertura della farmacia, pena la decadenza dall'assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura in forma associata;

l'associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento dovrà inviare all'indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :

- ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi con bonifico bancario all'IBAN IT65F076010400000097661490 intestato a Regione Puglia — Sezione Finanze - causale "Tassa concessione regionale";
- comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio farmaceutico;

la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;

l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Altamura quale autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;

di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Altamura e al Direttore Generale della ASL Bari

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08. Il presente provvedimento:

sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Prevenzione — Via Gentile n. 52 - Bari;

sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;

il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro